

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre (2023) addì VENTINOVE (29) del mese di DICEMBRE (12) alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	GIACOMINI MOIRA	P	
3	VENTURI FRANCESCO	P	
4	CATTANEO MAURA	P	
5	GHIRARDI GIANMARIO	P	
6	MARIOTTI GUIDO	P	
7	LIETA ROBERTO GIACOMO	P	
8	RIZZI VERONICA	P	
9	MORA FEDERICA	P	
10	BIANCHI OTTORINO	-	A
11	GOZZI CATERINA	P	
12	MARIOTTI STEFANO	P	
13	SOLVESI FABIO	P	
	TOTALI	12	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° 6 (SEI) all'ordine del giorno.

Delibera di C.C. nr. 53 del 29.12.2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTO l'art. 1 commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) con il quale è stata introdotta la nuova disciplina dell'IMU (Imposta Municipale Propria) a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il comma 738 dell'art. 1 L. 160/2019 che ha abolito, a decorrere dall'anno 2020; l'Imposta Unica Comunale di cui alla L. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) che non subisce cambiamenti;

CONSIDERATO che dall'anno 2013 l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A2 – A3 – A4 – A45 – A6 – A7 e le relative pertinenze non sono assoggettate all'imposta municipale propria;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 c. 748 della L. 160/2019, l'aliquota di base per l'abitazione principale classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e le relative pertinenze è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1 c. 749 Legge 160/2019, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RICHIAMATO l'articolo 6 ter del D.L. n. 132/2023 coordinato con modificazioni dalla legge di conversione n. 170 del 27.11.2023, con il quale è stata disposta la proroga della decorrenza dall'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU mediante l'adozione di apposito prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 750 della legge suddetta il quale fissa l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale pari all' 0,1% e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 751 della legge suddetta il quale recita: *"fino all'anno 2021 l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1%. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25% e diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finchè rimanga tale destinazione e non in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU"*;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 752 della legge 160/2019 il quale recita: *"L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76% e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all' 1,06% o diminuirla fino all'azzeramento"*;

CONSIDERATO che ai sensi del c. 758 lett. d) della legge suddetta sono esenti dall'IMU i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 27.12.1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata nel S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 753, L. 160/2019: *“Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 % , di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 754 delle legge 160/2019 l'aliquota di base dell'imposta municipale propria, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (fabbricati rurali ad uso strumentale, fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, terreni agricoli, immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D), è pari all' 0,86 per mille e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale relativamente agli immobili classificati nel gruppo D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate o con le altre modalità stabilite dall'articolo 23 del Regolamento Comunale per l'applicazione della “nuova” IMU;

CONSIDERATO che, in conformità alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,00%	0,00%	0,00%	"beni merce" Esenti dal 01/01/2022
0,00%	0,00%	0,00%	terreni agricoli montani
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

CONSIDERATO che, al fine di assicurare l'equilibrio di parte corrente del Bilancio di Previsione e di garantire, rispetto all'anno precedente, il medesimo livello quantitativo e qualitativo dei servizi gestiti, è necessario fissare un'aliquota del tributo per l'anno 2024 pari al 1,06%;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della “nuova” IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 12 del 04/05/2020;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

VISTO il parere in merito alla regolarità contabile favorevolmente espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 – 1° c. del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. N° 267/2000 e dell'art. 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 in data 28.03.2013;

CON voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Minoranza Consiliare) espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1) di stabilire per l'anno 2024 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

• Aliquota abitazione principale categorie cat. A/1-A/8-A/9	0,50%
• Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
• Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita Esenti ex art. 1 comma n. 751 L. n. 160/2019	0,00%
• Aliquota di base Fabbricati categoria "D"	1,06%
• Aliquota di base per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo	1,06%
• Aliquota terreni agricoli (esenti in quanto ricadenti in zona Montana)	0,00%

2) di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, classificate nelle categorie catastali A1/ A8 E A9 e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1 comma 48 della Legge nr. 178/2020, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà;

4) di dare atto che i terreni agricoli situati nel territorio comunale, ricadente in zona montana, sono esenti dall'imposta municipale propria;

5) di stimare, sulla base della banca dati catastale e delle basi imponibili dell'imposta comunale sugli immobili, il gettito dell'imposta, al netto della quota riservata allo Stato per i fabbricati D, ed al lordo della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà, in €. 900.000,00;

6) di inviare telematicamente la presente deliberazione tariffaria relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante il portale del Federalismo Fiscale, entro il termine del 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1 commi 762 e 767 della L. 160/2019; il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a pubblicare entro il termine del 28 ottobre sul proprio sito internet le aliquote comunicate;

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti.

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dr. Caforio Onofrio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 29.12.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

(Dr. Onofrio Caforio)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL'ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Dr. Caforio Onofrio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28.03.2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE


in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, lì 29.12.2023



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI

(Dr. Onofrio Caforio)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ghirardi Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE
Catorio Dott. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno 15 GEN. 2024 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO _____

15 GEN. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL MESSO / U.P.L.

Angeli Gianfranco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
